



Oggetto: indizione di una procedura negoziata tramite RdO sul Me.PA., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei servizi di Cloud computing "Amazon AWS" qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo "Cloud adoption & devops" di AIFA CIG B001B9DB29 - Mod 232_01: prot. n. 182998798 del 19/12/2023 - Mod. 232_02 n. 125/2023 del 20/12/2023).

LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33

del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 428 del 09/11/2023;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 444, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore Generale n. 1933 del 27 novembre 2017 e n. 1243 del 30 novembre 2020, con le quali è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, al dott. Maurizio Trapanese, l'incarico di dirigente di seconda fascia del Settore ICT, di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento dell'Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 475 del 27/11/2023;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche "Codice");

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 17, comma 1, del Codice che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante con la decisione a contrarre debba

individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all’art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”*;

Visto l’art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti di cui alla Parte I, Libro II del Codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Vista la Relazione illustrativa del nuovo Codice nella quale è esplicitato che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito l’aggiudicazione per due precedenti contratti consecutivi rientranti nello stesso settore merceologico, *“escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione”*;

Visto l’art. 3 comma 1 lett. h) dell’Allegato I.1 al su menzionato D. Lgs. n. 36/2023 che definisce «procedure negoziate» le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

Visto l’art. 50 comma 1, lettera e) del Codice, in virtù del quale - per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alla soglia di rilevanza europea di 221.000,00 euro - le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Visto il comma 2 del sopra citato art. 50 a tenor del quale *“Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1”*;

Visto il sopracitato allegato II.1 rubricato *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale *“Responsabile Unico del progetto”* (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Visti l’art. 114 comma 8 del Codice e l’art. 32 comma dell’allegato II.14 al Codice in virtù dei quali, ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, *“2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi: a) ...OMISSIS... c) servizi informatici e affini, d) ...OMISSIS... 3. Ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”*;

Visto l’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato *“Incentivi alle funzioni tecniche”* e in particolare il comma 2 a tenor del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”*;

Visti l’art. 93 comma 7 del Codice a tenor del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, *“la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza”*, nonché l’art. 7 comma 1 lettera f) dell’allegato I.2 al Codice a tenor del quale *“quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche”*;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell’Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l’informatica nella PA dell’AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’AIFA per l’anno 2022 e 2023;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022 anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta

Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Visto il contratto CIG 94778866F3 stipulato in data 14/12/2022 da AIFA con l'OE Converge S.p.A., giusta determina autorizzativa dirigenziale AM n. 181/2022, avente per oggetto i servizi di Cloud computing "Amazon AWS" qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo "Cloud adoption & devops" di AIFA, per una durata stimata di dodici mesi e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo non garantito di euro 100.000,00 oltre IVA;

Preso atto che il budget contrattuale autorizzato con la suddetta determina AM n. 181/2022 è in via di esaurimento, come rilevato dal dirigente del Settore ICT nella relazione tecnica in appresso indicata;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Verificata la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) dei servizi di cui si necessita all'interno del seguente Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Apparati di rete - Me.PA. Servizi" Categoria di abilitazione "Servizi di provider" - CPV 72410000-7;

Visto il Modulo 232_01 "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" ed i relativi allegati trasmessi dal Settore ICT, prot. n. 182998798/P del 19/12/2023 acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 161854/A del 20/12/2023, con i quali è stato richiesto di procedere all'acquisto dei servizi di cloud computing "Amazon AWS presenti sul Marketplace di AgiD", come dettagliati nel capitolato tecnico redatto dal Settore ICT, per una durata stimata di 12 mesi ovvero fino all'esaurimento dell'importo pari a euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, procedendo ad individuare l'operatore economico affidatario mediante una RdO sul Me.PA.

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ed aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Me.PA. che facciano parte della rete Partner AWS (APN), con abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 125/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 20/12/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Vista in particolare la relazione tecnica del 19/12/2023 a firma del dirigente del Settore ICT richiedente l’acquisto (All. 2), alla quale integralmente si rimanda e nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in parola ed in particolare è stato rappresentato che l’Agenzia Italiana del Farmaco, in linea con la Strategia per la crescita digitale del Paese e il Piano Triennale per l’informatica nella PA, ha adottato un approccio “Cloud” allo sviluppo del software *“che si basa sulla comunicazione, la collaborazione e l’integrazione tra i vari team di sviluppo e quelli delle operations: la cosiddetta metodologia DevOps (development operations)”*, a tal fine sottoscrivendo negli anni, per la fornitura dei servizi in parola, vari contratti e, da ultimo, il sopra citato contratto CIG 94778866F3 stipulato da AIFA con l’Operatore Economico Converge S.p.A. il cui budget è in via di esaurimento;

Considerata la necessità, come rilevato dal dirigente del Settore ICT nella predetta relazione tecnica, di garantire il corretto funzionamento dell’ambiente di sviluppo “Cloud adoption & devops” realizzato sul Cloud pubblico di AWS, mediante la stipula di un nuovo contratto per la fornitura dei servizi in parola, nel momento in cui il contratto CIG 94778866F3 in essere andrà a scadenza;

Preso atto della richiesta, avanzata dal dirigente del Settore ICT e RUP dei servizi in argomento, di avviare a tal fine una procedura di acquisto tramite RdO sul Me.PA. ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera e) del Codice da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, mediante la quale individuare l’operatore economico cui affidare i servizi di Cloud computing “Amazon AWS” qualificati AgID per il funzionamento e la gestione dell’ambiente di sviluppo “Cloud adoption & devops” di AIFA, per un importo dell’appalto di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, CIG B001B9DB29;

Considerato che nella fattispecie in esame non è applicabile il principio di rotazione in quanto, come previsto dal sopra citato art. 49 comma 5 del Codice, il RUP intende procedere mediante RdO aperta a tutti gli OE iscritti alla sopra citata Categoria del Bando Me.PA. e, pertanto, senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla medesima;

Vista la nota del 20/12/2023, prot. n.162294, con cui il dirigente del Settore ICT e RUP della procedura ha rappresentato che l’oggetto dell’acquisto in parola non rientra in nessuna delle seguenti fattispecie, per le quali l’art. 108 comma 2 del Codice stabilisce che vengano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

“a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.”;

Vista la nota del 20/12/2023, prot. n.162294, con cui il dirigente del Settore ICT e RUP della procedura ha rappresentato che per la gestione del contratto in parola è necessario individuare un Direttore dell'esecuzione del contratto, proponendo a tal fine il dott. Andrea Fabrizi, funzionario di ruolo incardinato presso il Settore ICT, avuto riguardo alla professionalità, competenza ed esperienza del medesimo;

Visto l'art. 53 comma 1 del Codice in virtù del quale nelle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”* ove, come nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, il RUP non ha ravvisato particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria, posto che gli operatori partecipanti dovranno far parte, come prerequisito di partecipazione, della rete Partner AWS (APN), con abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all'art. 117 del Codice, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria, come dichiarato dal RUP nella sopra citata nota del 20/12/2023, prot. n.162294;

Tutto ciò considerato e premesso

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art.1 (indizione)

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, l'indizione tramite RdO sul Me.PA. della procedura negoziata CIG B001B9DB29 da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo per l'affidamento dei servizi di Cloud computing “Amazon AWS presenti sul Marketplace di AgID”, per una durata stimata di 12 mesi ovvero fino all'esaurimento dell'importo pari a euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA.

2. I servizi oggetto di gara, necessari al funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo “Cloud adoption & devops” di AIFA, sono descritti in dettaglio nel capitolato tecnico redatto dal Settore ICT ed allegato alla sopra citata relazione tecnica ICT del 19/12/2023.

3. Alla procedura di gara verranno invitati a partecipare tutti gli Operatori Economici iscritti al Me.PA. alla categoria “Apparati di rete - Me.PA. Servizi”, Categoria di abilitazione “Servizi di provider” - CPV 72410000-7, i quali facciano parte della rete Partner AWS (APN), con

abilitazione alla rivendita nel settore pubblico italiano e aderenti al Programma per i Partner del Settore Pubblico.

4. Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Codice e dell'allegato I.3, la presente procedura dovrà essere aggiudicata nel termine massimo di n. 3 (tre) mesi decorrenti dall'invio degli inviti a offrire. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 2 (valutazione delle offerte economiche)

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f) dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche, trattandosi di procedura il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.

Art. 3 (ulteriori compiti specifici del RUP nella fase di affidamento)

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato I.2 al Codice, il RUP:
 - a) effettua la verifica della documentazione amministrativa avvalendosi dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, incluso l'espletamento della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
 - b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; avvalendosi, in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio o di una commissione appositamente nominata;
 - c) dispone le esclusioni dalla gara;
 - d) esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 4 (incarico funzioni tecniche)

1. Oltre al RUP come sopra nominato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, sono individuati tra il personale con qualifica non dirigenziale dell'AlFA, all'esito della valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate:
 - il dott. Andrea Fabrizi dipendente di ruolo incardinato presso il Settore ICT, quale Direttore dell'esecuzione del contratto in parola ai sensi dell'art. 114 del Codice e incaricato delle attività per la regolare esecuzione;

- il dott. Fabrizio Brescini, incardinato presso il Settore ICT, quale incaricato della stesura del Capitolato;
- la dott.ssa Annarita Sapienza e la dott.ssa Maria Grazia Perulli, incardinate presso l'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio, quali incaricate della stesura dei restanti atti della procedura e collaboratrici all'attività del responsabile unico del progetto quali addette alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento.

Art. 5 (autorizzazione di spesa)

1. Il valore complessivo dell'appalto è stimato sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici in euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA;
2. La spesa relativa alla procedura di gara graverà *pro quota* sul budget anni 2024 e 2025.
3. Per i fini di cui al citato art. 45, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, il 2% dell'importo dei servizi e delle forniture posto a base della presente procedura di affidamento.
4. L'indizione della procedura di gara comporta l'obbligo per AIFA di versamento del contributo in favore dell'ANAC, come disposto dalla stessa Autorità con ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023, pari a euro 35,00 (trentacinque/00).

Art. 6 (pubblicità e trasparenza)

1. Il RUP coordina tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza ai sensi degli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs n.36/2023.

La Dirigente
Raffaella Cugini



CUGINI RAFFAELLA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
Dirigente
Amministrativo
12.01.2024 14:35:37
GMT+01:00

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 20/12/2023 n. 125/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica settore ICT del 19/12/2023.

Pubblicato sul profilo del committente in data 20 / 02 / 2024.